Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale

(2001/C 240 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 125 def. — 2001/0077(COD)

(Presentata dalla Commissione il 13 marzo 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [1] e la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [2] hanno contribuito in misura notevole alla realizzazione dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas.

(2) L'esperienza dell'attuazione di tali direttive comprova gli importanti vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica e del gas ha cominciato a produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti insufficienze e possibilità di migliorare il funzionamento dei mercati.

(3) Nella riunione tenuta a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali comparti nell'intento di realizzare in essi un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla «Liberalizzazione dei mercati dell'energia» il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario per la realizzazione di obiettivi precisamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente ma completamente il mercato dell'energia.

(4) Gli ostacoli principali per rendere il mercato interno pienamente operativo sono connessi alle questioni di accesso alla rete e ai vari gradi di apertura del mercato nei singoli Stati membri.

(5) Per realizzare un accesso non discriminatorio alla rete, è di fondamentale importanza l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione. A questo fine vanno rafforzate le disposizioni in materia di separazione. Per garantire un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione devono essere introdotti obblighi di separazione per i gestori della rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

(6) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentarle da tali obblighi di separazione.

(7) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti, prevedibili e non discriminatorie per l'accesso all'infrastruttura essenziale di trasporto e all'infrastruttura connessa, compreso lo stoccaggio e altre strutture ausiliarie. Tali tariffe devono essere applicate a tutti gli utenti della rete in modo non discriminatorio.

(8) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1990 concernente il transito di elettricità nelle grandi reti [3] e della direttiva 91/296/CEE del Consiglio del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti [4] è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione, compreso il transito attraverso i confini tra Stati membri.

---

[1] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

[2] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

[3] GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

[4] GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE della Commissione (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

(9) La presenza di autorità nazionali indipendenti di regolazione è un elemento rilevante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Tali autorità nazionali devono avere quantomeno la competenza di stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL) prima della loro entrata in vigore.

(10) Le autorità nazionali di regolazione devono poter approvare le tariffe sulla base di una proposta del gestore della rete di trasmissione o del gestore della rete di distribuzione o del gestore GNL oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete.

(11) I vantaggi derivanti dal mercato interno devono essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriale e commerciale della Comunità, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili per ragioni di competitività e di occupazione.

(12) I clienti del gas e dell'energia elettrica devono essere in grado di scegliere liberamente il fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas al fine di dar modo al settore di adattarsi e garantire che siano operanti adeguate misure e sistemi atti a proteggere gli interessi dell'utenza e far sì che quest'ultima disponga di un diritto reale ed effettivo di scegliere il fornitore.

(13) Un'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza eliminerà gradualmente le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

(14) La direttiva 98/30/CE stabilisce l'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte del sistema gas. Alla luce dell'esperienza acquisita nella realizzazione del mercato interno sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ad altri servizi ausiliari e per potenziare la separazione dell'esercizio dei sistemi di trasmissione e di distribuzione e, per il gas, degli impianti di stoccaggio e GNL.

(15) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero conservare le possibilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso il bando di una procedura di gara nel caso in cui con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.

(16) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento, occorre prendere misure adeguate.

(17) Gli Stati membri devono garantire alla totalità dell'utenza il diritto alla fornitura di elettricità di una determinata qualità a prezzi accessibili e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di pubblico servizio più elevati possibile, tutte le misure adottate dagli Stati membri per realizzare tali obiettivi devono essere regolarmente comunicate alla Commissione. Periodicamente la Commissione pubblica una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di raccomandare le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico.

(18) L'obbligo di notificare alla Commissione il diniego di un'autorizzazione a costruire nuova capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e deve quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.

(19) Le direttive 96/92/CEE e 98/30/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.

(20) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, cioè la realizzazione di mercati interni dell'energia elettrica e del gas pienamente operativi in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

(21) Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità e del gas anche nel caso di flussi in transito, le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE devono essere abrogate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modificazioni della direttiva 96/92/CE

La direttiva 96/92/CEE è così modificata:

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9) "cliente finale", un consumatore che acquista elettricità per proprio uso;»

b) il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22) "cliente non domestico", un consumatore che acquista elettricità non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, le imprese di trasmissione e distribuzione e i clienti grossisti.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, salvo il disposto del paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale. Gli Stati membri non discriminano tra dette imprese per quanto riguarda i loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Tra i mezzi per adempiere agli obblighi di servizio pubblico in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri possono introdurre l'esecuzione di programmi a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri assicurano che nel rispettivo territorio la totalità dell'utenza benefici del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di elettricità di una determinata qualità a prezzi accessibili e ragionevoli. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire elevati livelli di tutela del consumatore, specie per quanto riguarda la trasparenza in materia di condizioni del contratto, le informazioni generali e i dispositivi di composizione delle controversie. Queste misure comprendono in particolare quelle che figurano nell'allegato.

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione sociale ed economica, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dell'approvvigionamento, specie grazie alla manutenzione e alla costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 16 e 21 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non sia talmente pregiudicato da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza per quanto riguarda i clienti idonei conformemente alla presente direttiva e all'articolo 86 del trattato.»

3) È inserito il seguente articolo 3 bis:

«*Articolo 3 bis*

1. Gli Stati membri notificano ogni due anni alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere gli obblighi del servizio universale e del servizio pubblico, anche se non prevedono deroghe alle disposizioni della presente direttiva. La notificazione riguarda tra l'altro quanto prescritto dall'articolo 3, paragrafo 4 e la salvaguardia dei livelli qualitativi del servizio.

2. La Commissione pubblica ogni due anni una relazione che analizza le varie misure adottate negli Stati membri per rispettare livelli qualitativi elevati di pubblico servizio ed esamina l'efficacia di dette misure.

Ove del caso, la Commissione formula raccomandazioni in ordine alle misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli qualitativi di servizio pubblico.»

4) L'articolo 4 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare quanto segue:

a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata;

b) la protezione della salute e sicurezza pubblica;

c) la protezione dell'ambiente;

d) l'assetto del territorio e la localizzazione;

e) l'uso del suolo pubblico;

f) l'uso efficiente dell'energia;

g) la natura delle fonti primarie;

h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali le capacità tecniche, economiche e finanziarie;

i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.

3. I criteri e le procedure sono resi pubblici.

4. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione. Detti motivi debbono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente deve disporre di procedure di ricorso.»

6) L'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono, a fini di sicurezza dell'approvvigionamento, a che sia possibile bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Una procedura di gara tuttavia può essere bandita soltanto se sulla base della procedura di autorizzazione la capacità in costruzione non è sufficiente a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.»

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

c) Il paragrafo 6 è soppresso.

7) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«*Articolo 6 bis*

1. Gli Stati membri designano un organismo, che può essere l'autorità indipendente di regolazione di cui all'articolo 22, per il controllo costante delle questioni di sicurezza dell'approvvigionamento. Detto organismo deve sorvegliare, in particolare, l'equilibrio fra domanda ed offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o di costruzione nonché il livello di concorrenza sul mercato. Entro il 31 luglio di ogni anno l'organismo in questione pubblica una relazione che dà conto della situazione constatata in materia nonché delle misure adottate o previste per risolvere tali questioni e la trasmette immediatamente alla Commissione.

2. Sulla scorta della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione che esamina le questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità nella Comunità, in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta. Se del caso, la Commissione formula raccomandazioni.»

8) All'articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il gestore della rete di trasmissione che non sia già totalmente autonomo da altre attività non connesse con la rete sotto il profilo dell'assetto proprietario, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione delle decisioni, da altre attività non relative alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete si applicano i seguenti criteri:

a) le persone responsabili della gestione della rete non possono partecipare a strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della conduzione giornaliera dell'attività di generazione, distribuzione e di fornitura;

b) devono essere adottate misure idonee a garantire che gli interessi personali dei responsabili della gestione della rete siano presi in considerazione in modo da garantire che tali persone possano agire con indipendenza;

c) il gestore della rete deve esercitare il pieno controllo su tutte le installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

d) il gestore della rete deve predisporre un programma di adempimenti ove figurano le misure prese per escludere comportamenti discriminatori; il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo; esso deve essere predisposto e il suo rispetto controllato da un responsabile designato dal presidente/direttore generale, al quale detto responsabile deve riferire, dell'impresa elettrica integrata cui appartiene il gestore della rete; una relazione annuale che dà conto delle misure prese deve essere presentata dal responsabile all'autorità nazionale di regolazione e pubblicata.»

9) È inserito il seguente articolo 7 bis:

«*Articolo 7 bis*

I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.»

10) All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di livelli minimi di investimento per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.

6. Le regole di bilanciamento in tempo reale della generazione e del consumo di energia elettrica, adottate dai gestori della rete di trasmissione e di distribuzione, sono trasparenti e non discriminatorie. Le tariffe e le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete sono stabilite in modo non discriminatorio in corrispondenza ai prezzi prevalenti sul mercato e sono fissate o approvate dall'autorità nazionale di regolazione prima della loro entrata in vigore.»

11) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Il gestore della rete che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non correlate alla rete di distribuzione deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione delle decisioni, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete si applicano i seguenti criteri:

a) le persone responsabili della gestione della rete non devono partecipare a strutture societarie dell'impresa elettrica integrata che siano responsabili, direttamente o indirettamente, della conduzione giornaliera delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di elettricità;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi personali dei responsabili della gestione della rete siano presi in considerazione in modo che tali persone possano agire con indipendenza;

c) il gestore della rete deve esercitare il pieno controllo su tutte le installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

d) il gestore della rete deve predisporre un programma di adempimenti ove figurano le misure prese per escludere comportamenti discriminatori; il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo; esso è predisposto e il suo rispetto controllato da un responsabile designato dal presidente/direttore generale, al quale detto responsabile deve riferire, dell'impresa elettrica integrata cui appartiene il gestore della rete; una relazione annuale che dà conto delle misure prese deve essere presentata dal responsabile all'autorità nazionale di regolazione e pubblicata.

Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano dal 1ºgennaio 2003. Gli Stati membri possono decidere di non applicarle alle imprese elettriche integrate che a tale data riforniscono meno di 100 000 clienti.»

12) È inserito il seguente articolo 12 bis:

«*Articolo 12 bis*

Le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6 e dell'articolo 10, paragrafo 4 non ostano all'esercizio di una rete combinata di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione di decisioni, da altre attività non connesse all'esercizio di una rete di trasmissione o distribuzione e che risponda al dettato dell'articolo 7, paragrafo 6.»

13) All'articolo 14 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le attività di generazione, distribuzione e fornitura e, se del caso, conti consolidati per altre attività non correlate all'elettricità, come sarebbero tenute a fare se dette attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»

14) L'articolo 15 è soppresso.

15) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Le tariffe devono ottenere prima della loro entrata in vigore l'approvazione dell'autorità nazionale di regolazione costituita conformemente all'articolo 22.

2. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3.»

16) Gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

17) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 19*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che, entro il 1º gennaio 2003, tutti gli utenti di energia elettrica per uso non domestico siano liberi di acquistarla dal fornitore di loro scelta. Essi garantiscono che, entro il 1º gennaio 2005, tutta l'utenza sia libera di scegliere il fornitore.

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica si applica quanto segue:

a) i contratti di fornitura di elettricità con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è considerato idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta di energia elettrica, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.»

18) All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità preposta alla composizione delle controversie per la rete del gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.»

19) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 22*

1. Gli Stati membri costituiscono autorità nazionali di regolazione. Tali autorità sono totalmente indipendenti dall'industria elettrica. Esse hanno competenza esclusiva almeno riguardo a quanto segue:

a) la determinazione o l'approvazione delle condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione;

b) la determinazione o l'approvazione delle tariffe o le modificazioni delle tariffe a livello nazionale in modo che diano riscontro ai costi o proventi connessi con la trasmissione transfrontaliera di elettricità;

c) la definizione delle regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione congiuntamente con l'autorità o le autorità nazionali di regolazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

d) l'istituzione o l'approvazione di dispositivi per risolvere problemi di congestione nell'ambito delle reti nazionali di elettricità;

e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4.

2. Gli Stati membri introducono dispositivi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, nonché comportamenti predatori. Detti dispositivi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso d'inosservanza delle norme di riservatezza previste dalla presente direttiva, siano prese misure idonee, inclusi procedimenti amministrativi o penali secondo il rispettivo diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili.»

20) È inserito il seguente articolo 23 bis:

«*Articolo 23 bis*

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica da paesi terzi effettuate durante il precedente anno solare.»

21) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 26*

Entro il [indicare una data] ed entro il [indicare una data] la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita e sui progressi compiuti nel realizzare un mercato interno completo e pienamente operativo per l'energia elettrica, in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio possano valutare a tempo debito se emanare disposizioni per migliorare ulteriormente il mercato interno dell'energia elettrica. In particolare la relazione esamina in che misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso corretto e non discriminatorio al sistema elettrico della Comunità. La relazione valuta inoltre eventuali requisiti di armonizzazione necessari non connessi alle disposizioni della presente direttiva.»

22) È aggiunto l'allegato di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modificazione alla direttiva 98/30/CE

La direttiva 98/30/CE è così modificata:

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 12 bis:

«12 bis "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'esercizio delle reti di trasmissione e/o distribuzione e/o impianti GNL compresi gli impianti di stoccaggio e gli strumenti equivalenti di flessibilità, bilanciamento del carico e miscelazione;»

b) è inserito il seguente punto 20 bis:

«20 bis "cliente di gas non domestico": un consumatore che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico; tra questi soggetti sono incluse le imprese di generazione di energia, le imprese del gas naturale e i clienti grossisti;»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sí che, salvo il disposto del paragrafo 2, la conduzione delle imprese del gas naturale sia conforme ai principi della presente direttiva al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale. Gli Stati membri non discriminano tra dette imprese per quanto riguarda i loro diritti od obblighi.

2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono imporre alle imprese del gas naturale, nell'interesse economico generale, obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Quale mezzo per adempiere agli obblighi di servizio pubblico in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi vogliano accedere al sistema.

3. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire elevati livelli di tutela dei consumatori, specie per quanto riguarda la trasparenza in materia di condizioni contrattuali, le informazioni generali e i dispositivi di composizione delle controversie. Queste misure comprendono in particolare quelle che figurano nell'allegato.

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dell'approvvigionamento, specie grazie alla manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 per quanto riguarda la distribuzione ove la loro applicazione osti, in diritto o in fatto, all'adempimento degli obblighi imposti alle imprese del gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non sia talmente pregiudicato da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza per quanto riguarda i clienti idonei conformemente alla presente direttiva e all'articolo 86 del trattato.»

3) È inserito il seguente articolo 3 bis:

«*Articolo 3 bis*

1. Gli Stati membri notificano ogni due anni alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere gli obblighi di servizio pubblico, anche se non prevedono deroghe alle disposizioni della presente direttiva. La notificazione riguarda tra l'altro le misure relative alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla protezione dell'utenza, compresa l'utenza finale, alla coesione sociale e regionale nonché alla salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio.

2. La Commissione pubblica ogni due anni una relazione che analizza le varie misure emanate negli Stati membri per rispettare elevati livelli di servizio pubblico e che esamina l'efficacia di tali misure.

Se del caso, la Commissione formula raccomandazioni in ordine alle misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli qualitativi di servizio.»

4) È inserito il seguente articolo 4 bis:

«*Articolo 4 bis*

1. Gli Stati membri designano un organismo, che può essere l'autorità indipendente di regolazione di cui all'articolo 22, per il controllo costante della sicurezza degli approvvigionamenti. Tale organismo deve sorvegliare in particolare l'equilibrio tra domanda ed offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e gli approvvigionamenti disponibili nonché il grado di concorrenza sul mercato. Entro il 31 luglio di ogni anno l'organismo in questione pubblica una relazione che riporta i suoi accertamenti in relazione a tali questioni nonché le misure adottate o previste per risolverle e la trasmette immediatamente alla Commissione.

2. Sulla scorta della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione che esamina le questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nella Comunità e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta. Se del caso, la Commissione formula raccomandazioni.»

5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

1. Gli Stati membri designano o chiedono alle imprese proprietarie di impianti di trasmissione, stoccaggio o GNL di designare per un periodo di tempo deciso dagli Stati membri tenendo conto di criteri di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema responsabili della conduzione, della manutenzione e dello sviluppo degli impianti di trasmissione, stoccaggio e GNL in una determinata zona e relative interconnessioni con altri sistemi nell'intento di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

2. Ciascun gestore di un sistema di trasmissione, stoccaggio e GNL si conforma a quanto segue:

a) garantisce la conduzione, manutenzione o sviluppo nel rispetto di condizioni di efficienza economica di impianti di trasmissione, stoccaggio e/o GNL sicuri, affidabili ed efficienti, con la dovuta attenzione alla tutela dell'ambiente;

b) non discrimina tra utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate;

c) fornisce a qualsiasi altra impresa di trasmissione, stoccaggio o GNL e/o impresa di distribuzione informazioni sufficienti a garantire che il vettoriamento e lo stoccaggio del gas naturale possa essere effettuato in modo compatibile con un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

3. Le regole di bilanciamento del sistema del gas adottate dai gestori del sistema di trasmissione e distribuzione sono trasparenti e non discriminatorie. Le tariffe e le condizioni per la prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema sono stabilite in modo non discriminatorio in corrispondenza ai prezzi prevalenti sul mercato e sono fissate o approvate dall'autorità nazionale di regolazione prima della loro entrata in vigore.»

6) Sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

«*Articolo 7 bis*

1. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di livelli minimi di investimento per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.

2. Il gestore del sistema di trasmissione che, in termini di assetto proprietario, sia già totalmente indipendente da altre attività non connesse al sistema di trasmissione deve essere indipendente quantomeno sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione di decisioni, da altre attività non connesse alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema si applicano i seguenti criteri:

a) le persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione non possono partecipare a strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata che siano responsabili, direttamente o indirettamente, della conduzione giornaliera della produzione, distribuzione e fornitura del gas;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi personali dei responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da garantire che tali persone possano agire con indipendenza;

c) il gestore del sistema di trasmissione esercita il pieno controllo su tutti gli impianti necessari alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

d) il gestore del sistema di trasmissione deve predisporre un programma di adempimenti ove figurano le misure prese per escludere comportamenti discriminatori; il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo; esso è predisposto, e il suo rispetto è controllato, da un responsabile designato dal presidente/direttore generale, al quale detto responsabile deve riferire, dell'impresa del gas naturale integrata cui appartiene il gestore del sistema di trasmissione; una relazione annuale che dà conto delle misure prese deve essere presentata dal responsabile all'autorità nazionale di regolazione e pubblicata.

Articolo 7 ter

I gestori del sistema di trasmissione si approvvigionano dell'energia che utilizzano per svolgere le loro funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su una logica di mercato.»

7) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Il gestore del sistema che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse al sistema di distribuzione deve essere indipendente quantomeno sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione di decisioni, da altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema si applicano i seguenti criteri:

a) le persone responsabili della gestione del sistema non devono partecipare a strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata che siano responsabili, direttamente o indirettamente, della conduzione giornaliera della produzione, trasmissione e fornitura del gas;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi personali dei responsabili della gestione del sistema siano presi in considerazione in modo che tali persone possano agire con indipendenza;

c) il gestore del sistema deve esercitare il pieno controllo su tutti gli impianti necessari alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

d) il gestore del sistema deve predisporre un programma di adempimenti ove figurano le misure prese per escludere comportamenti discriminatori; il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo; esso è predisposto, e il suo rispetto è controllato, da un responsabile designato dal presidente/direttore generale, al quale detto responsabile deve riferire, dell'impresa del gas naturale integrata cui appartiene il gestore del sistema; una relazione annuale che dà conto delle misure prese deve essere presentata dal responsabile all'autorità nazionale di regolazione e pubblicata.

Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano dal 1º ennaio 2004. Gli Stati membri possono decidere di non applicarle alle imprese del gas naturale integrate che a tale data riforniscono meno di 100 000 clienti.»

8) È inserito il seguente articolo 11 bis:

«*Articolo 11 bis*

Le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 4 non ostano all'esercizio di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione di decisioni, da altre attività non connesse all'esercizio di un sistema di trasmissione o di distribuzione e che risponda al dettato dell'articolo 7 bis, paragrafo 2.»

9) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese integrate del gas naturale tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, GNL e stoccaggio e, se del caso, conti consolidati per le attività non correlate al gas, come sarebbero tenute a fare se dette attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»

10) L'articolo 14 e l'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 14*

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alla rete di trasmissione e di distribuzione e agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Le tariffe devono ottenere prima della loro entrata in vigore l'approvazione dell'autorità nazionale di regolazione costituita conformemente all'articolo 22.

2. I gestori del sistema di trasmissione, ove necessario e al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione alla trasmissione transfrontaliera, hanno accesso alla rete di altri gestori del sistema di trasmissione secondo le condizioni e i principi di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

1. Per l'organizzazione dell'accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza, nonché organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso al sistema al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali. Le trattative fra le parti riguardo all'accesso al sistema si devono svolgere secondo buona fede.

I contratti di accesso al sistema sono negoziati con il pertinente gestore del sistema o le pertinenti imprese del gas naturale. Gli Stati membri impongono alle imprese del gas naturale di pubblicare il [indicare una data] e in seguito ogni anno le loro principali condizioni commerciali per l'uso del sistema.

3. Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese del gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso al sistema sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'uso del sistema in questione. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito consentendo loro di stipulare contratti di fornitura con imprese del gas naturale concorrenti diverse dal proprietario o gestore del sistema o da un'impresa collegata.»

11) L'articolo 16 è soppresso.

12) Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 18*

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1º gennaio 2004 tutti i clienti di gas per uso non domestico siano liberi di acquistarlo dal fornitore di loro scelta ed abbiano i diritti riconosciuti ai clienti idonei per l'accesso di terzi alla rete onde dar corso a tali forniture conformemente agli articoli 14 e 15.

2. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1º gennaio 2005 tutti i clienti siano liberi di acquistare gas dal fornitore di loro scelta ed abbiano i diritti riconosciuti ai clienti idonei per l'accesso di terzi alla rete onde dar corso a tali forniture conformemente agli articoli 14 e 15.

Articolo 19

Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas si applica quanto segue:

a) i contratti di fornitura di gas conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura di gas richiesta, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.»

13) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 22*

1. Gli Stati membri costituiscono autorità nazionali di regolazione. Queste autorità sono totalmente indipendenti dall'industria del gas. Esse hanno competenza esclusiva a livello nazionale in ordine a quanto segue:

a) la determinazione o l'approvazione delle condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché le condizioni e tariffe di accesso ad impianti GNL;

b) la definizione delle regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione congiuntamente con l'autorità o le autorità nazionali di regolazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

c) l'istituzione o l'approvazione di dispositivi per risolvere problemi di congestione nell'ambito del sistema nazionale del gas;

d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4.

2. Gli Stati membri introducono dispositivi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, nonché comportamenti predatori. Detti dispositivi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso d'inosservanza delle norme di riservatezza previste dalla presente direttiva, siano prese misure idonee, inclusi procedimenti amministrativi o penali secondo il rispettivo diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.»

14) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 28*

Entro il [indicare una data] ed entro il [indicare una data], la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita e sui progressi compiuti nel realizzare un mercato interno completo e pienamente operativo del gas naturale, in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio possano valutare a tempo debito se emanare disposizioni per migliorare ulteriormente il mercato interno del gas naturale. In particolare la relazione esamina in che misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso corretto e non discriminatorio al sistema del gas della Comunità. La relazione valuta inoltre eventuali requisiti di armonizzazione necessari non connessi alle disposizioni della presente direttiva.»

15) È aggiunto l'allegato di cui all'allegato II della presente direttiva:

Articolo 3

Le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE sono abrogate con decorrenza di effetti dal 1º gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

«*ALLEGATO*

(Articolo 3)

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela del consumatore, nella fattispecie le direttive del Consiglio 97/7/CE [1] e 93/13/CE [2], gli Stati membri provvedono a quanto segue:

a) che i clienti finali abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio dell'energia elettrica che specifichi:

   — l'identità e l'indirizzo del fornitore,

   — i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

   — i tipi di servizio di manutenzione offerti,

   — i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;

   — la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto,

   — l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

   — le modalità di avvio delle procedure di composizione delle vertenze, conformemente alla lettera f);

b) che i clienti finali ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni del contratto e abbiano la libertà di recedere in caso di rifiuto delle nuove condizioni;

c) alla disponibilità per il pubblico e in particolare per i clienti finali, di informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni-tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi dell'energia elettrica e all'uso dei medesimi;

d) che i fornitori di elettricità specifichino nelle fatture inviate a ciascun consumatore finale, la composizione della combinazione di combustibili utilizzati per la generazione dell'elettricità consumata dal cliente finale rifornito; vanno specificati i costi relativi dei vari combustibili utilizzati per generare un'unità di energia elettrica fornita ai consumatori finali;

e) che siano adottate inoltre misure atte a proteggere la clientela più debole;

f) che siano disponibili procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami dei clienti finali e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dalla introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione [3].

[1] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
[2] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
[3] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

ALLEGATO II

«*ALLEGATO*

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela del consumatore, nella fattispecie le direttive del Consiglio 97/7/CE [1] e 93/13/CE [2], gli Stati membri provvedono a quanto segue:

a) che i clienti finali abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

   — l'identità e l'indirizzo del fornitore,

   — i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

   — i tipi di servizio di manutenzione offerti,

   — i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

   — la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto,

   — l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

   — le modalità di avvio delle procedure di composizione delle vertenze, conformemente alla lettera f);

b) che i clienti finali ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni del contratto e abbiano la libertà di recedere in caso di rifiuto delle nuove condizioni;

c) alla disponibilità per il pubblico e in particolare per i clienti finali, di informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni-tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;

d) che siano adottate inoltre misure atte a proteggere la clientela più debole;

e) che siano disponibili procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami dei clienti finali e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dalla introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione [3].

[1] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
[2] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
[3] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»